



COMUNE DI SCERNI

(Prov. Di Chieti)

Via IV Novembre N.18 – 66020

Tel. 0873-919125 / Fax 0873-914362/919144

PEC: protocollo@comunediscerni.legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Sommario

ART. 1 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI.....	3
ART. 2 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - CARATTERE DEI SERVIZI.....	4
ART. 4 - MODIFICHE DEI SERVIZI	4
ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	5
ART. 7 – CONTROLLO DELL'ENTE	5
ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	6
ART. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	6
ART. 10 - INTROITI RACCOLTE SEPARATE	6
ART. 11 - VARIAZIONE DEL CANONE CONTRATTUALE.....	6
ART. 12 - PERSONALE IN SERVIZIO.....	6
ART. 13 – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE	7
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	8
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA E DECADENZA	8
ART. 16 – PENALITÀ.....	9
PARTE III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ART. 17 – FORO COMPETENTE.....	10
ART. 18 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	10
ART. 19 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI.....	10
ART. 20 - TRIBUTI E/O TARIFFE INERENTI I SERVIZI	10
ART. 21 - SPESE.....	11
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	11
ART. 23 - SICUREZZA SUL LAVORO	12
ART. 24 - CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	13
ART. 25 - AVVIO DEI SERVIZI MIGLIORATIVI E FASE TRANSITORIA	13
ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY	13
ART. 27 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE	13

PARTE I - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Assunzione ed esercizio dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nell'intero territorio del Comune di Scerni (di seguito Ente) sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto fino a impianto di destino (entro 100 km andata e ritorno dai confini comunali) dei rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
 1. raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, degli imballaggi in plastica e metallo (alluminio, acciaio, ecc.), del vetro, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 2. raccolta in modo differenziato, presso punti di raccolta dislocati sul territorio comunale, di pile, batterie esauste e medicinali scaduti e/o inutilizzati;
 3. gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (esempio rifiuti ingombranti, RAEE, indumenti usati, scarti verdi, accumulatori al piombo, neon, contenitori etichettati T e/o F, ecc.) conferiti direttamente dall'utenza;
 4. trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
- b) raccolta, selezione, trasporto (entro 100 km andata e ritorno dai confini comunali) e conferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani ed ingombranti abbandonati rinvenuti sul territorio comunale in seguito ad abbandoni impropri, a versamento accidentale degli stessi durante la raccolta porta/porta, anche a seguito di rottura dei sacchi da parte di animali selvatici o randagi e anche qualora l'Ente ravvisi necessità di intervento dell'Impresa appaltatrice per particolari situazioni di degrado anche dettate dall'incuria dei privati nelle more del regolamento per l'esposizione dei rifiuti;
- c) pulizia meccanizzata e manuale di strade, piazze e in generale delle aree pubbliche del Capoluogo, aree periferiche, aree pubbliche, aree del mercato;
- d) raccolta, selezione, trasporto (entro 100 km andata e ritorno dai confini comunali) e conferimento allo smaltimento, dei rifiuti provenienti dalla pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico;
- e) servizio di spurgo pozzetti stradali;
- f) lo spostamento e l'allocatione di cassonetti temporanei per le festività e manifestazioni;
- g) la sanificazione con minimo 10 (dieci) interventi annuali stabiliti in zone indicate dall'Ente, che verranno concordati insieme all'Impresa appaltatrice;
- h) servizi accessori e complementari.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati (come da Regolamento comunale di igiene urbana e assimilabilità) e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

Art. 2 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'Ente, attraverso l'attuazione complessiva dei servizi di cui all'articolo 1, intende raggiungere gli obiettivi minimi di recupero indicati dalla Legge Regionale 12 dicembre 2007, n° 45 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii., nonché di raggiungere attraverso questo appalto:

- aumento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali del territorio comunale anche mediante l'attivazione di ulteriori servizi;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed effettivamente avviato al riciclo.

Pertanto l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
- garantire il raggiungimento non inferiore del 65% di raccolta differenziata entro un anno dalla partenza del servizio di raccolta con modalità domiciliare, calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo, mantenendo, come minimo, tale risultato per ogni anno successivo;

- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari notturni;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all'art. 16.

Restano a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. iniziative di formazione e informazione alle utenze, comunicazioni all'Ente circa anomalie di servizio, ecc.) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative convenzionate con l'Ente, potranno concorrere all'organizzazione complessiva delle raccolte separate e al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.

Per l'attivazione del sistema di raccolta porta a porta, essendo del tutto nuovo come servizio di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale, è consentito all'Impresa appaltatrice un periodo transitorio che non superi comunque i 30 giorni dall'inizio della gestione necessario per l'organizzazione del servizio individuato. Trascorso tale termine il servizio di raccolta *porta a porta* dovrà essere operativo su tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Carattere dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n° 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n° 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione l'Ente potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone i costi allo stesso.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Modifiche dei servizi

L'Ente ha facoltà di chiedere aumenti, estensioni o variazioni anche in diminuzione ai servizi previsti nel presente capitolato.

Nel caso di variazioni verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo quelle che comportino oltre il 5% di modifica in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dal Servizio Ambiente e Igiene Urbana, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento il prezzario di cui all'allegato D del Disciplinare.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti anche per adeguamenti alla normativa che dovesse essere emanata nel corso del contratto, l'Impresa appaltatrice provvederà a fornire il progetto e per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 163 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare.

In caso di specifiche esigenze dell'Ente, potranno essere apportate modifiche ai programmi dei servizi e agli orari senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente (purché non ricadano nei festivi e nelle ore notturne); le eventuali modifiche verranno comunicate dall'Ente Appaltante con ordine di servizio all'Impresa appaltatrice. È consentito all'Impresa appaltatrice proporre, in qualsiasi momento, soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi. In tal caso, previa accettazione formale dell'Ente, l'organizzazione proposta deve garantire almeno pari livello di qualità del servizio reso.

L'Impresa appaltatrice, sia in fase di presentazione dell'offerta che di effettuazione del servizio, potrà modificare, previo assenso dell'Ente, le modalità organizzative previste. Resta inteso che gli oneri per l'espletamento di tutto quanto segue si intendono compensati nel corrispettivo forfetario dell'appalto.

Art. 5 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni 6 (sei) più eventuale rinnovo di 2 (due) anni in accordo a quanto previsto e disciplinato nell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

Allo spirare di detto termine, l'Impresa appaltatrice, non avrà più il diritto a pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, intendendosi essa appagata di ogni sua richiesta con quanto l'Ente le avrà corrisposto sulla base dell'offerta presentata.

In qualsiasi caso allo scadere del contratto, l'Impresa appaltatrice, al fine di evitare l'interruzione del Pubblico Servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera, agli stessi patti e condizioni vigenti al momento dell'ultima scadenza, fino a quando l'Ente non avrà provveduto altrimenti e, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso quando sarà istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte dell'AGIR (L.R. 21 ottobre 2013, n. 36), il contratto che si è stipulato tra la Impresa e l'Ente per l'espletamento dei servizi municipali di nettezza urbana deve intendersi risolto.

Le modalità di trasferimento delle gestioni esistenti sono quelle previste dall'art. 201/204 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 3 bis del D. L. 138/2011, dalla L.R. 45 del 19.12.2007 e dalla richiamata legge regionale.

In tale evenienza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa potrà essere avanzata dall'impresa appaltatrice, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. Sono fatte salve le corresponsioni del canone maturato per l'esecuzione dei servizi, nonché del prezzo residuo fino alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà all'Ente. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso appaltatore percepiti e regolarmente iscritte in bilancio dall'impresa appaltatrice.

Art. 6 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 7 – Controllo dell'Ente

L'Ente provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I funzionari dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno lavorativo successivo. Ogni altra comunicazione dovrà essere inviata per iscritto anche a mezzo fax o posta-certificata.

I servizi contrattualmente previsti che l'Impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qualvolta accadano le cause suddette. Per i servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito dell'Impresa appaltatrice inoltrare, mensilmente al competente Ufficio Tecnico, entro 10 giorni di ogni mese successivo all'espletamento del servizio, un report dettagliato:

1. sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del 'porta a porta' da parte delle utenze);
2. sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente, effettuare ogni qualvolta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. su eventuali modifiche apportate al sistema di raccolta seppur concordate.

I dati dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica dello stesso.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, sia mediante controlli *in loco*, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'Impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

L'Impresa appaltatrice dovrà, annualmente, redigere ed inviare, entro la data stabilita, alla Camera di Commercio, a nome dell'Ente, il MUD o analoga futura dichiarazione dei rifiuti.

Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di Euro 1.807.342,07 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale, oltre Euro 11.400 (oltre IVA) per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza non soggetti a ribasso per un totale di Euro € 1.818.742,07 (oltre IVA).

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente capitolato (salvo il disposto dell'art. 4 e del successivo art. 11), e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Programma Operativo, con l'esplicita ammissione che l'Impresa appaltatrice abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Art. 9 - Pagamento del corrispettivo

Il prezzo annuo di cui all'art. 8 sarà corrisposto in rate mensili posticipate a 30 giorni a far data dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della fattura emessa dall'Impresa appaltatrice.

La fatturazione dovrà essere corredata, pena la sospensione del pagamento, da report sulle quantità di rifiuti raccolti per singola tipologia e sulle strade ed aree in cui è avvenuta la pulizia stradale.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno tratti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.4.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

Art. 10 - Introiti raccolte separate

Spettano all'Impresa appaltatrice i ricavi provenienti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei materiali da raccolta differenziata (quali vetro, carta, plastica, ecc.) ridotti del 10% sull'utile netto che spetterà all'Ente. A tale scopo, sin dall'avvio del servizio, l'Impresa appaltatrice si intenderà delegata a sottoscrivere le Convenzioni con il CONAI e il Consorzio per i R.A.E.E. e altri consorzi per il Recupero di frazioni di rifiuti.

Per il controllo della quota parte di utili spettanti all'Ente, l'Impresa appaltatrice trasmetterà con cadenza semestrale un report di rendicontazione sui conferimenti, gli utili percepiti e l'importo spettante al Ente.

Art. 11 - Variazione del canone contrattuale

Il prezzo annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è assoggettato alla revisione obbligatoria fermo restando che il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 8 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto. Successivamente per l'aggiornamento annuale del prezzo contrattuale si farà riferimento alla variazione dell'indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC), riferito al mese corrispondente di effettuazione dell'offerta, per l'indice medio.

La variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, risultante nel suddetto indice alla fine del 1° anno di esercizio, determinerà l'aggiornamento del canone, valevole dal primo giorno dell'anno successivo e così via di anno in anno.

Rimane di competenza dell'Ente determinare gli impianti di smaltimento e recupero in cui l'Impresa appaltatrice conferirà i rifiuti raccolti.

Art. 12 - Personale in servizio

Per l'espletamento dei servizi l'Impresa appaltatrice dovrà assumere in servizio il personale idoneo ed in numero necessario all'espletamento dei servizi di igiene urbana sul territorio di Scerni come da obblighi derivati dal presente capitolato.

Pertanto le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nell'offerta il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

L'Impresa appaltatrice altresì dovrà garantire l'esecuzione dei servizi di igiene urbana con le modalità previste nel presente capitolato comprese le sostituzioni per malattia e ferie.

L'Impresa appaltatrice dovrà

- osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, le norme vigenti in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza, il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- sottoporre il personale operativo a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
- ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL (applicato dalle imprese cessanti), assumere *ex-novo* il personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale. **In particolare l'impresa aggiudicataria dovrà assumere il personale assunto a tempo indeterminato a suo tempo trasferito dalla Società in House ESSE.GI.ESSE al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A;**
- trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

Il personale in servizio dovrà

- a cura e spesa dell'Impresa appaltatrice, essere vestito e calzato decorosamente, indossando divisa rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- durante l'orario di lavoro esser dotato di targhetta/ tesserino o di altro dispositivo di riconoscimento visibile a tutti;
- mantenere in servizio un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dall'Ente in materia d'igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'Impresa appaltatrice.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

Art. 13 – Automezzi ed attrezzature

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro. I mezzi dovranno essere di classe minima Euro 3 in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice la gestione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

I contenitori stradali ancora distribuiti sul territorio comunale sono di proprietà del comune di Scerni pertanto dovranno essere rimossi per l'attivazione dei nuovi servizi e verranno depositati presso i luoghi indicati dall'Ente con oneri a carico dell'Impresa appaltatrice.

L'Impresa appaltatrice s'impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'Impresa appaltatrice s'impegna inoltre a provvedere alla pulizia e disinfezioni periodica dei mezzi impiegati e delle attrezzature nel Centro di raccolta e in forma occasionale per eventi pubblici o patrocinati dall'Ente.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'esecuzione dei servizi con gli automezzi ed attrezzature necessarie.

PARTE II - VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 14 - Deposito cauzionale

Le imprese concorrenti devono presentare, a garanzia della sottoscrizione del contratto, una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base d'appalto, costituita nei modi di legge, pari a € 36.146,84 (IVA esclusa). La garanzia potrà essere ridotta al 50% in caso di possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000.

L'Impresa appaltatrice, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato deve provvedere al versamento della cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nelle forme e modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'Impresa appaltatrice.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione del deposito provvisorio da parte dell'Ente e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Altresì nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'Impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

L'Impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto d'appalto, è obbligata a concludere e a presentare all'Ente una polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso Ente da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esercizio delle prestazioni per l'intero periodo di durata dell'appalto.

Art. 15 – Clausola risolutiva e decadenza

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Impresa appaltatrice della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile previa diffida, quando l'Impresa appaltatrice non adempia agli obblighi previsti a suo carico nel capitolato o negli eventuali atti integrativi, così da recare grave nocumento all'andamento del Servizio in questione.

Tale facoltà pertanto potrà essere esercitata anche per una sola delle seguenti clausole:

1. quando si verifichino, per colpa dell'Impresa appaltatrice, gravi irregolarità o negligenze, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, tali da pregiudicare la gestione del Servizio oggetto di appalto;
2. quando la gestione venga, anche parzialmente, ceduta ad altri;
3. per cessazione o fallimento dell'Impresa appaltatrice o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale dello stesso si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
4. per inosservanza delle norme di legge o di regolamento vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara, anche per quanto concerne le autorizzazioni previste per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
5. per sospensione, totale o parziale anche temporanea, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa appaltatrice senza giustificato motivo;
6. per l'utilizzazione parziale o anche temporanea, delle eventuali strutture comunali in locazione all'Impresa appaltatrice per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
7. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;

8. mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'Impresa.

Alla dichiarata volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte dell'Ente conseguirà la pronuncia di decadenza del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente non corrisponderà all'Impresa appaltatrice alcun tipo di indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale.

L'Impresa appaltatrice decaduta sarà tenuta a proseguire la gestione fino a che l'Ente non avrà organizzato, in proprio (esecuzione d'ufficio) o con altra impresa, il subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi dodici.

L'Ente potrà revocare l'affidamento oggetto del presente capitolato in qualunque momento, qualora lo richiedano gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dal presente e dal successivo art. 16, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

La revoca avrà effetto decorso il termine di preavviso di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del provvedimento, avrà effetto immediato laddove la natura stessa dei motivi che hanno determinato la revoca non sia compatibile con il termine suddetto.

In caso di cessazione del contratto da parte dell'Impresa appaltatrice si procederà all'immediata risoluzione dello stesso e l'Impresa appaltatrice dovrà risarcire l'Ente di ogni danno e spesa.

Art. 16 – Penalità

In caso d'inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

INADEMPIENZA	PENALE
mancato o parziale servizio di raccolta nella modalità contrattualmente stabilita	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti non autorizzati	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione, nei termini temporale previsti, dei servizi da progetto	euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 nei termini indicati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione.

INADEMPIENZA	PENALE
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica dalla contestazione inviata tramite raccomandata A/R o posta certificata.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R o posta certificata.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'Impresa Appaltatrice non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 15.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 2, l'Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, il 30% degli oneri di smaltimento computati sulle quantità aggiuntive di rifiuti conferite in discarica a causa del mancato rispetto del citato obiettivo di raccolta differenziata, la maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa) previsto dalla normativa vigente ed ogni altro onere o tassa o disagio ambientale gravante sul costo di smaltimento (es. impatto ambientale), comprese le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

PARTE III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 – Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e l'Impresa appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, nonché alla risoluzione del contratto saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente che autorizzerà o meno la transazione.

Le controversie non definibili come sopra, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di VA-
STO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Forme di collaborazione dell'Impresa appaltatrice

Il personale dipendente dell'Impresa appaltatrice provvederà a segnalare al competente Ufficio Tecnico Comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.), nonché denunciare all'Ente qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

Gli operatori che eseguiranno i servizi di raccolta domiciliare delle singole tipologie di rifiuti dovranno verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si dovrà procedere al ritiro e dovrà essere apposto sui contenitori e/o sacchi, a cura degli addetti alla raccolta, un opportuno adesivo o altra forma) indicante la ragione del mancato ritiro.

Art. 19 - Proprietà dei rifiuti

Le materie di rifiuto provenienti dai servizi di raccolta sono di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 20 - Tributi e/o tariffe inerenti i servizi

Il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o tariffa di igiene ambientale è di pertinenza del Comune e verrà riscosso dallo stesso.

Poiché i servizi oggetto del presente capitolato sono di pubblico interesse, tutte le attrezzature impiegate sono esentate dalla tassa di occupazione suolo pubblico.

Art. 21 - Spese

Le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche e integrazioni. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 22 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo;
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'Ente non ne riconoscerà alcun rimborso;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi (RCT): la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Ente o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente verso il quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse addette o no ai servizi), cose, animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento (RCI): la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCI anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT, RCO e RCI).

Art. 23 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è informata dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n° 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente, ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Art. 24 - Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio avrà la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero, nonché gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria.

Art. 25 - Avvio dei servizi migliorativi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice si impegna ad avviare eventuali servizi migliorativi offerti entro tre mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Nella fase transitoria l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando suo esclusivo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio. Resta inteso (come da art. 2 del presente capitolato) che il servizio di raccolta *porta a porta* dovrà essere operativo su tutto il territorio comunale entro giorni 30 dall'inizio della gestione.

Art. 26 - Tutela della privacy

L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente.

Altresì, ogni dato o informazione relativi all'Impresa appaltatrice che diventino di dominio dell'Ente, saranno trattati dallo stesso ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003.

Art. 27 –Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali:

- Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- Delibera Albo Gestori Ambientali del 29 luglio 2008;
- DPR n° 254 del 15 luglio 2003;
- D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- L.R. 19.12.2007, n. 45; "
- D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- DPR 207/2010;
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- DGR n. 318 del 29.06.2009;
- L.27/2012;
- DGR n. 784 del 21.12.2009;

- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.